



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 7 - Versione 2.0 - Data 30/04/2024

RILASCIO IDENTITÀ DIGITALE AGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Considerato che il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID prevede l'uso della Tessera Sanitaria per la verifica del codice fiscale e della medesima tessera sanitaria, appurato che gli italiani residenti all'estero potrebbero non esserne dotati, si stabilisce quanto segue al fine di rilasciare l'identità digitale SPID agli italiani residenti all'estero.

I gestori di identità SPID possono fornire l'identità digitale anche ai cittadini italiani residenti all'estero purché gli stessi abbiano a disposizione i documenti necessari per la registrazione: tessera sanitaria con codice fiscale e un documento d'identità valido (uno tra carta d'identità, passaporto o altro documento).

In assenza della tessera sanitaria, il cittadino potrà esibire il tesserino del codice fiscale che nel retro riporta il "Numero di identificazione della tessera" (fig. 1).

Il gestore dell'identità digitale verifica la corrispondenza del "Numero di identificazione della tessera" ai dati anagrafici utilizzando i sistemi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014.

Se sprovvisto del tesserino del codice fiscale, il cittadino ne potrà fare richiesta all'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'Ufficio consolare di riferimento (per maggiori informazioni: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/codice_fiscale).

In tal caso, è possibile rilasciare l'identità digitale SPID ai cittadini all'estero sulla base:

- del Certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate contenente il codice fiscale, vidimato dall'Ufficio consolare (fig. 2),
- o dell'Attestazione consolare scaricabile dal portale dei servizi consolari - Fast-It (fig. 3) (per maggiori informazioni: <https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=95&sCode=GCF>).

Se il Gestore dell'identità digitale non può verificare la corrispondenza del certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate o dell'Attestazione consolare ai dati anagrafici dell'utente, utilizzando i sistemi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014, è possibile rilasciare un'identità digitale SPID al massimo di livello 2, limitata esclusivamente al solo utilizzo in ambito nazionale.

E' responsabilità dei Gestori adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per limitare le dette identità al livello 2 di SPID e ad un utilizzo in ambito nazionale.

Il Responsabile del progetto SPID



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spod



Figura 1 – Tessera del codice fiscale



Figura 2 – Certificato dell'Agenzia delle Entrate



AMBASCIATA D'ITALIA COPENAGHEN

ATTESTAZIONE CONSOLARE

Si attesta il codice fiscale e i dati ad esso associati nell'Anagrafe Tributaria:

CODICE FISCALE	
AAABBB01B03H501A	
COGNOME	NOME
FISCALE	CODICE
COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA
ROMA	RM
DATA DI NASCITA	SESSO
01/02/2003	M
DATA 15/04/2024	

UFFICIO CONSOLARE
AMBASCIATA D'ITALIA COPENAGHEN

Il Capo dell' Ufficio Consolare

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)

Questo certificato attesta il codice fiscale e i dati ad esso associati, registrati in Anagrafe Tributaria.

Figura 3 – Attestazione consolare